



**DELIBERAZIONE N. 58 del CESSIONE DELL'INTERA
27/06/2018 PARTECIPAZIONE AL CAPITALE
SOCIALE DELLA CE.SPE.VI. SRL
IN LIQUIDAZIONE**

Sono presenti i signori:

- | | |
|--|-----------------------|
| <input type="checkbox"/> MORANDI STEFANO | - PRESIDENTE |
| <input type="checkbox"/> BALLI SIMONE | - SETTORE ARTIGIANATO |
| <input type="checkbox"/> MARINI SABRINA | - SETTORE COMMERCIO |

Sono assenti i Signori:

- | | |
|---|---------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> LANDUCCI FEDERICA (giustificato) | - SETTORE INDUSTRIA (VICE PRESIDENTE) |
| <input type="checkbox"/> CIAMPOLI SIMONE (giustificato) | - SETTORE AGRICOLTURA |

Sono presenti i Sindaci revisori:

- | | |
|--|----------|
| <input type="checkbox"/> BOTTAINI ALESSANDRO | REVISORE |
|--|----------|

Sono assenti i Sindaci Revisori:

- | | |
|---|--------------|
| <input type="checkbox"/> LAZZARO MICHELANTONIO (giustificato) | - PRESIDENTE |
| <input type="checkbox"/> TRUPPA ANNARITA (giustificato) | - REVISORE |
-

Il Presidente ricorda preliminarmente che già con deliberazione n. 30 del 26 marzo 2015, con la quale fu approvato il piano di razionalizzazione delle partecipate ai sensi dell'art. 1, commi 611 e 612 della L. 190/2014, fu decisa la cessione dell'intera partecipazione al capitale sociale del Centro Sperimentale per il Vivaismo - Ce.Spe.Vi. Srl, pari all'80% del totale, in quanto non conforme ai criteri di cui al citato art. 1, comma 611, della L. 190/2014. In attuazione di tale deliberazione furono esperite due procedure ad evidenza pubblica per l'alienazione della partecipazione, procedure andate deserte.

Successivamente, ricorda ancora il Presidente, sono intervenuti il D.Lgs. 175/2016, recante il "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica", nonché il D.Lgs. 219/2016 ("Attuazione della delega di cui all'articolo 10 della legge 7 agosto 2015, n. 124, per il riordino delle funzioni e del finanziamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura"). Il mutato quadro giuridico ha confermato in maniera inequivocabile l'obbligo di cessione della partecipazione in quanto:



CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA PISTOIA

- sia la L. 580/93 come modificata dal Decreto di riforma del sistema camerale, sia il nuovo Testo Unico in tema di partecipazioni pubbliche pongono quale elemento determinante ai fini del mantenimento della partecipazione la coerenza con gli scopi istituzionali;
- l'art. 2 della L. 580/1993, come modificato, non ricomprende più, tra i compiti espressamente riconosciuti alle Camere di Commercio, la promozione dell'innovazione e del trasferimento tecnologico, sembrando così far venir meno la coerenza con l'oggetto sociale del Ce.Spe.Vi. (*la sperimentazione, la gestione di infrastrutture di servizio e l'assistenza alle aziende per favorire lo sviluppo della agricoltura specializzata nazionale, regionale e locale, con particolare riferimento al vivaismo ornamentale*).

In ogni caso, anche qualora fosse stato possibile esprimere un giudizio di coerenza della partecipazione con le funzioni riservate al sistema camerale (cosa di cui, ripete il Presidente, si dubita), in base alle disposizioni del Testo Unico la Camera di Commercio avrebbe comunque dovuto confermare la sua decisione di uscire dalla compagine sociale poiché:

- a) il Ce.Spe.Vi. aveva fatto registrare un fatturato medio, nel triennio precedente all'approvazione del Testo Unico, abbondantemente sotto il milione di euro (nonché sotto i 500.000 Euro successivamente indicati in sede di Decreto correttivo);
- b) il Ce.Spe.Vi. aveva prodotto un risultato negativo in quattro dei cinque esercizi precedenti;
- c) la partecipazione non rientrava (e non rientra) in alcuna delle categorie di esenzione previste dal T.U.

Il Presidente dà comunque atto che, nelle more dell'effettuazione dei tentativi di cessione delle quote, prima il Consiglio di Amministrazione e successivamente l'Amministratore Unico della società non sono rimasti inerti ma hanno esperito numerosi tentativi volti a coinvolgere i soggetti agricoli e/o le loro Associazioni di categoria in progetti di rilancio della Società senza ottenere riscontri positivi, come più volte riferito ai Soci sia in sede assembleare che in occasione di audizioni specifiche.

Risultando confermato il divieto generale di intervento finanziario da parte dei soci pubblici e non sembrando ipotizzabile, per quanto sopra ricordato, il verificarsi dell'ipotesi derogatoria contenuta nell'art. 14, c. 5, secondo periodo, del D.lgs. 175/2016, al fine di prevenire l'insorgere di una crisi di impresa l'Assemblea straordinaria dei Soci del 21 marzo 2017 poneva in liquidazione la Società. Di tale deliberazione è stato dato atto in sede di revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24 del D.Lgs. 175/2016 adottato con deliberazione G.C. n. 78 del 26 settembre 2017.

Il Liquidatore, prosegue ancora il Presidente, dopo aver fatto periziare i terreni e i fabbricati di proprietà della Società (che rappresentano l'asset patrimoniale più significativo della stessa), ha esperito un tentativo di cessione degli stessi mediante procedura ad evidenza pubblica, procedura anch'essa andata deserta pur essendo ammesse offerte al ribasso fino al 25% del valore



CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA PISTOIA

di perizia, segno che neppure a tale valore ridotto il complesso immobiliare è risultato appetibile.

Del resto, ricorda ancora il Presidente, i terreni di proprietà della società sono in gran parte sottoposti a vincolo di destinazione a parco territoriale in base al vigente Regolamento Urbanistico del Comune di Pistoia e il valore dei terreni agricoli in provincia di Pistoia (che erano stati rivalutati dalla Società a fini civilistici nel 2008) ha registrato in generale, negli ultimi anni, un progressivo e sensibile calo.

Recentemente la Fondazione Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia, detentore del restante 20% del capitale sociale, ha manifestato la volontà di acquisire l'intera partecipazione detenuta dall'Ente camerale. Il possibile acquisto della partecipazione da parte della Fondazione, che diverrebbe così l'unico socio, è stata valutata positivamente dalla Giunta camerale - fermo restando la verifica del rispetto delle vigenti disposizioni - che, già nella seduta del 17 aprile 2018, ha riconosciuto come l'acquisto dell'intera proprietà da parte dell'altro Socio per la sua peculiare natura garantirebbe il mantenimento della Società nell'alveo delle finalità di interesse pubblico, sottraendola tuttavia ai vincoli che hanno determinato la decisione dell'Ente camerale di cedere le quote e, successivamente, di porre in liquidazione la Società quale scelta di fatto obbligata, come prima ricordato.

Pur disponendo di una perizia di stima del valore economico della società al 31 dicembre 2017, successivamente aggiornata al 31 marzo 2018, redatta dal prof. Stefano Pozzoli, sia in quella occasione che, successivamente, in occasione della seduta del 21 maggio la Giunta ha ritenuto necessario meglio precisare i termini dell'offerta (dando specifico mandato al Presidente stesso) nonché disporre di dati ufficiali desumibili dal bilancio chiuso al 31 dicembre 2017 (allora non ancora disponibile) e da una situazione contabile aggiornata alla data più recente possibile, asseverata dal Revisore unico della Società.

Nel frattempo il Liquidatore annunciava l'intenzione di procedere ad un secondo tentativo di vendita del complesso immobiliare con ulteriore riduzione della base d'asta del 20%, rappresentando peraltro come i tempi di effettuazione della procedura ad evidenza pubblica potevano non essere congruenti con la situazione di evidente tensione finanziaria della Società.

A seguito delle comunicazioni e degli incontri intercorsi tra Morandi e il Presidente della Fondazione si è giunti alla formalizzazione della proposta definitiva da parte della Fondazione, così riassumibile:

- a fronte dell'acquisto delle quote viene offerto un importo, non incrementabile, pari a € 900.000,00;
- da tale importo dovranno essere detratti eventuali finanziamenti ulteriori che la Fondazione dovesse concedere alla società nelle more del perfezionamento dell'operazione per un ammontare comunque non superiore a € 20.000,00 da destinarsi alla copertura di costi maturati successivamente alla data del 31 marzo 2018, data della perizia aggiornata del Prof. Pozzoli;



CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA PISTOIA

- l'offerta è da ritenersi valida a condizione che l'operazione si concluda entro il 31 luglio 2018.

Il Presidente conclude il suo *excursus* comunicando che l'Assemblea dei Soci della Società ha approvato, nella seduta del 19 giugno, il bilancio chiuso al 31 dicembre 2017 nella formulazione predisposta dal Liquidatore e sottoposta alla Giunta nella seduta del 15 Giugno.

Con comunicazione acquisita al prot. 8780 del 25 giugno è, inoltre, pervenuta la situazione contabile aggiornata al 31 maggio 2018, certificata dal Revisore Unico, così come richiesto.

Il Presidente cede, quindi, la parola al Segretario generale affinché fornisca alla Giunta le necessarie valutazioni di natura tecnica.

Il Segretario generale ricorda, innanzitutto, come il più volte citato D.lgs. 175/2016 ha introdotto, all'art. 10, c. 2, secondo e terzo periodo, un'ipotesi derogatoria al principio generale dell'evidenza pubblica ribadito nel primo periodo del medesimo comma. Il comma citato prevede, infatti, che *"In casi eccezionali, a seguito di deliberazione motivata dell'organo competente ai sensi del comma 1, che dà analiticamente atto della convenienza economica dell'operazione, con particolare riferimento alla congruità del prezzo di vendita, l'alienazione può essere effettuata mediante negoziazione diretta con un singolo acquirente. E' fatto salvo il diritto di prelazione dei soci eventualmente previsto dalla legge o dallo statuto"*.

Al fine di fornire alla Giunta, cui è devoluta la competenza in materia ai sensi del comma 1 dell'art. 10 del D.Lgs. 175/2016 che rinvia all'art. 7, comma 1, del medesimo Decreto, il Segretario generale ritiene opportuno basarsi sui dati certificati dal bilancio della società al 31 dicembre 2017, approvato dall'Assemblea dei Soci lo scorso 19 giugno, nonché della situazione contabile al 31 maggio 2018, anch'essa certificata dal Revisore Unico della società, rettificando il valore della quota tenendo conto dei seguenti elementi prima richiamati dal Presidente:

- dello svolgimento di un primo tentativo di vendita del complesso immobiliare periziato con possibilità di offerte al ribasso fino al 25% (base d'asta € 1.935.000,00) andato deserto, il che costringe a prendere atto del fatto che tale complesso non è risultato appetibile dal mercato neanche a tale valore;
- della proposta formulata dal liquidatore di esperire un secondo tentativo di vendita con un ribasso del 20% del valore di possibile offerta, che si riduce pertanto a € 1.548.000,00.

Il Segretario generale rileva, infatti, che:

- la perizia di stima predisposta dal Prof. Pozzoli (sia la prima perizia alla data del 31 dicembre 2017 che la perizia successiva aggiornata alla data del 31 marzo 2018), si fonda su dati necessariamente non definitivi, essendo stata redatta sulla base di una situazione contabile provvisoria;
- in sede di perizia di stima il calcolo del valore dell'azienda è stato effettuato sulla base del metodo patrimoniale semplice, per le motivazioni ivi riportate,



CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA PISTOIA

metodo che non comporta rilevanti scostamenti rispetto alla determinazione del patrimonio netto operato in sede di bilancio salvo, nel caso specifico, come evidenziato dalla perizia stessa, la necessità di rettificare l'importo del valore corrente del complesso immobiliare al fine di tener conto del valore di possibile offerta, stante l'incertezza valutativa introdotta dall'asta competitiva.

I valori sono riepilogati nella tabella che segue, con la precisazione che la perdita risultante dalla situazione patrimoniale al 31 maggio 2018, pari a € 50.484,98, è stata ridotta al fine di non tener conto del rateo degli ammortamenti (pari a complessivi € 7.975,00, riferibili in massima parte al complesso immobiliare) ritenendo tale elemento già assorbito nell'ambito delle rettifiche effettuate:

	Valori bilancio approvato al 31 dicembre 2017	Valori di bilancio rettificati sulla base del primo valore a base d'asta del complesso immobiliare periziato	Valori di bilancio rettificati sulla base del valore a base d'asta ulteriormente ridotto del 20%
Terreni e fabbricati (complesso immobiliare periziato)	€ 2.580.000,00	€ 1.935.000,00	€ 1.548.000,00
Altre immobilizzazioni materiali al netto dei fondi	€ 38.003,00	€ 38.003,00	€ 38.003,00
Immobilizzazioni finanziarie	€ 6,00	€ 6,00	€ 6,00
Crediti al netto di fondi svalutazione e perdite su crediti	€ 27.327,00	€ 27.327,00	€ 27.327,00
Disponibilità liquide	€ 2,00	€ 2,00	€ 2,00
Ratei e risconti	€ 173,00	€ 173,00	€ 173,00
Totale poste attive	€ 2.645.511,00	€ 2.000.511,00	€ 1.613.511,00
TFR al 31.12.2017	€ 32.359,00	€ 32.359,00	€ 32.359,00
Scoperto c/c bancario			
Debiti v/ finanziatori, debiti v/ fornitori e debiti tributari	€ 487.327,00	€ 487.327,00	€ 487.327,00
Ratei e risconti	€ 231,00	€ 231,00	€ 231,00
Totale poste passive	€ 519.917,00	€ 519.917,00	€ 519.917,00
Valore dell'azienda	€ 2.125.594,00	€ 1.480.594,00	€ 1.093.594,00
Risultato economico risultante dalla situazione patrimoniale al 31 maggio 2018 (*)		-€ 42.509,98	-€ 42.509,98
Valore economico dell'azienda stimato al 31 maggio 2018		€ 1.438.084,02	€ 1.051.084,02
Valore economico della quota (80%) stimato al 31 maggio 2018		€ 1.150.467,22	€ 840.867,22

(*) Il valore è assunto al netto dei ratei di ammortamento

L'offerta formulata dalla Fondazione (anche tenendo conto della possibile riduzione in caso di ulteriori finanziamenti concessi alla Società) si colloca, pertanto, nell'ambito della forbice il cui valore massimo è determinato rettificando il valore dei terreni e dei fabbricati tenendo conto dell'importo



CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA PISTOIA

minimo a base d'asta che si è già dimostrato non appetibile dal mercato ed il cui valore minimo è determinato riducendo del 20% tale importo.

Ferme restando le valutazioni finali di competenza della Giunta, il Segretario generale ritiene di poter affermare che il valore offerto può essere considerato congruo laddove si tenga conto che, a fronte di una limitata entità (anche in termini probabilistici) della perdita di *chanche* derivante dal mancato espletamento di un ulteriore tentativo di vendita secondo procedure ad evidenza pubblica, appare decisamente più elevato il rischio di progressivo e inesorabile depauperamento del valore della quota che potrebbe addirittura ridursi prossimo allo zero qualora il protrarsi della liquidazione dovesse determinare l'apertura di una procedura di natura concorsuale. Il protrarsi della liquidazione comporta, infatti, costi inevitabili sia di natura tributaria che per il pagamento di interessi passivi, nonché ulteriori costi incomprimibili di personale al fine di garantire il livello minimo necessario di manutenzione del patrimonio vegetale del centro. Se i terreni e le costruzioni che vi insistono rappresentano, come già evidenziato dal Presidente, l'asset patrimoniale più rilevante del Centro, le piante ne costituiscono in effetti il bene "primario" stante il loro ragguardevole valore scientifico, seppure non autonomamente quantificabile dal punto di vista economico: basti pensare alla "Banca del germoplasma" che raccoglie la collezione di piante ornamentali autoctone al fine di conservarne il patrimonio genetico. Procrastinare ulteriormente l'attuale situazione potrebbe portare al loro definitivo deperimento, richiedendo un impegno manutentivo notevolmente superiore a quello minimo ora garantito e sufficiente solo limitatamente ad un periodo molto breve.

Il Segretario generale conclude ricordando che il presente provvedimento, qualora la Giunta deliberasse di procedere alla cessione, non potrà avere immediata esecuzione in quanto dovrà essere trasmesso al Ministero dello Sviluppo Economico ai sensi dell'art. 4, comma 5, del D.lgs. 219/2016 al fine di verificarne la corrispondenza alle disposizioni della legge 29 dicembre 1993, n. 580. Ai sensi di detta disposizione il Ministero dello Sviluppo Economico, ove non ne verifichi la corrispondenza, entro trenta giorni può chiederne l'adeguamento fissando un termine non superiore a trenta giorni.

Il Presidente, rifacendosi a tutto quanto premesso e condividendo le valutazioni espresse dal Segretario generale propone alla Giunta di esprimersi favorevolmente in ordine alla proposta di acquisto da parte della Fondazione Cassa di risparmio di Pistoia e Pescia.

Segue un'ampia discussione, al termine della quale

LA GIUNTA CAMERALE

UDITO	il Presidente;
SENTITO	il Segretario generale;
VISTO	l'art. 14, comma 5, lett. b), della L. 580/1993 e s.m.i., a



CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA PISTOIA

- norma del quale la Giunta *“delibera, nei limiti fissati dall'articolo 2, commi 4 e 5 sulla partecipazione della camera di commercio a consorzi, società, associazioni, gestioni di aziende e servizi speciali e sulla costituzione di gestioni e di aziende speciali e sulle dismissioni societarie”*;
- VISTI l'art. 10, c. 1, e 7, c. 1, del D.Lgs. 175/2016 che confermano la competenza della Giunta all'adozione degli atti di alienazione delle partecipazioni;
- RICHIAMATA la deliberazione G.C. n. 30 del 26 marzo 2015, con la quale fu approvato il piano di razionalizzazione delle partecipate ai sensi dell'art. 1, commi 611 e 612 della L. 190/2014, nell'ambito del quale fu decisa la cessione dell'intera partecipazione al capitale sociale del Centro Sperimentale per il Vivaismo – Ce.Spe.Vi. Srl, pari all'80% del totale, in quanto non conforme ai criteri di cui al citato art. 1, comma 611, della L. 190/2014;
- CONSIDERATO che, in attuazione del suddetto piano, sono stati esperiti due tentativi di alienazione mediante procedura ad evidenza pubblica, in entrambi casi senza esito per assenza di presentazione di offerte;
- CONSIDERATO che a seguito dell'intervento del D.Lgs. 175/2016, recante il *“Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica”*, nonché del D.Lgs. 219/2016 (*“Attuazione della delega di cui all'articolo 10 della legge 7 agosto 2015, n. 124, per il riordino delle funzioni e del finanziamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura”*), veniva confermato in maniera inequivocabile l'obbligo di cessione della partecipazione per quanto analiticamente esposto in narrativa;
- CONSIDERATO che, nelle more dell'effettuazione dei tentativi di cessione delle quote, prima il Consiglio di Amministrazione e successivamente l'Amministratore Unico della società non sono comunque rimasti inerti ma hanno esperito numerosi tentativi volti a coinvolgere i soggetti agricoli e/o le loro Associazioni di categoria in progetti di rilancio della Società senza ottenere riscontri positivi, come più volte riferito ai Soci sia in sede assembleare che in occasione di audizioni specifiche;
- RICORDATO che la Giunta camerale, tenuto conto del quadro normativo e di contesto sopra delineato, con deliberazioni n. 8 del 30 gennaio 2017 e n. 11 del 13 marzo 2017, si è pronunciata per lo scioglimento e la messa in liquidazione della Società successivamente deliberata dall'Assemblea dei soci in data 21 marzo 2017, come dato atto anche in sede di revisione



CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA PISTOIA

- straordinaria delle partecipazioni ex art. 24 del D.Lgs. 175/2016 adottato con deliberazione G.C. n. 78 del 26 settembre 2017;
- CONSIDERATO che, a seguito della messa in liquidazione, il Liquidatore ha provveduto a far periziare il complesso immobiliare della Società (terreni e costruzioni ivi insistenti), principale asset patrimoniale della stessa;
- CONSIDERATO che tale perizia (acquisita agli atti dell'Ente al prot. n. 10843 del 23 agosto 2017), indicava in € 2.580.000,00 il valore di stima di detto complesso immobiliare;
- CONSIDERATO che sulla base di tale perizia è stata esperita dal liquidatore una procedura ad evidenza pubblica con possibilità di offerte al ribasso fino al 25% (base d'asta € 1.935.000,00);
- CONSIDERATO che tale asta è andata deserta, indice che neppure a tale valore ridotto il complesso immobiliare è risultato appetibile;
- CONSIDERATO che con nota in data 15 maggio 2018, acquisita al prot. 7146, il liquidatore comunicava l'intenzione di procedere a breve alla formalizzazione di un secondo tentativo di vendita dei terreni della Società con un ribasso del 20% rispetto al primo tentativo;
- CONSIDERATO che nel frattempo la Fondazione Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia, detentore del restante 20% del capitale sociale, aveva manifestato la volontà di acquisire l'intera partecipazione detenuta dall'Ente camerale;
- CONSIDERATO che di tale volontà, formalizzata con nota acquisita al prot. 5294 del 13 aprile 2018, fu data comunicazione alla Giunta in occasione della seduta del 17 aprile 2018 (deliberazione n. 18, all. B);
- CONSIDERATO che tale argomento è stato successivamente affrontato nella seduta del 21 maggio 2018 (deliberazione n. 35) a seguito dell'offerta formalizzata dalla Fondazione con nota pervenuta in data 17 maggio e acquisita al prot. 7298;
- RICORDATO che in tali occasioni, pur disponendo di una perizia di stima del valore economico della società al 31 dicembre 2017, successivamente aggiornata al 31 marzo 2018, redatta dal prof. Stefano Pozzoli, fu ritenuto necessario meglio precisare i termini dell'offerta (dando specifico mandato al Presidente stesso) nonché di disporre di dati ufficiali desumibili dal bilancio chiuso al 31 dicembre 2017 (allora non ancora disponibile) e da una situazione contabile aggiornata alla data più recente possibile, asseverata dal Revisore unico della Società;
- VISTE le comunicazioni intercorse tra il Presidente Morandi e il



CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA PISTOIA

- Presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia di cui alle note prott. 7574/U del 23 maggio 2018, n. 7842/E del 30 maggio 2018 e n. 7917/U del 31 maggio 2018, tutte acquisite agli atti;
- CONSIDERATO che i termini della proposta definitiva formulata dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia sono così riassumibili:
- a fronte dell'acquisto dell'intera partecipazione detenuta dalla Camera di Commercio nella Ce.Spe.Vi. Srl viene offerto un importo, non incrementabile, pari a € 900.000,00;
 - da tale importo dovranno essere detratti eventuali finanziamenti che la Fondazione dovesse ulteriormente concedere alla società nelle more del perfezionamento dell'operazione per un ammontare comunque non superiore a € 20.000,00 da destinarsi alla copertura di costi maturati successivamente alla data del 31 marzo 2018, data della perizia aggiornata del Prof. Pozzoli;
 - l'offerta è da ritenersi valida a condizione che l'operazione di cessione si concluda entro il 31 luglio 2018;
- VISTO l'art. 10, c. 2, secondo periodo, del D.lgs. 175/2016 e s.m.i. il quale dispone che *"In casi eccezionali, a seguito di deliberazione motivata dell'organo competente (...), che dà analiticamente atto della convenienza economica dell'operazione, con particolare riferimento alla congruità del prezzo di vendita, l'alienazione può essere effettuata mediante negoziazione diretta con un singolo acquirente."*;
- CONSIDERATO che la Fondazione Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia in base al suo Statuto *"persegue esclusivamente scopi di utilità sociale e di promozione dello sviluppo economico, individuando l'attuale territorio della provincia di Pistoia quale ambito di riferimento della propria attività"*;
- CONSIDERATO pertanto come l'acquisto dell'intera proprietà da parte del Socio Fondazione Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia, per la sua peculiare natura e le sue finalità istituzionali, garantirebbe il mantenimento della Società nell'alveo delle finalità di interesse pubblico, sottraendola tuttavia ai vincoli che hanno determinato la decisione dell'Ente camerale di cedere le quote e, successivamente, di porre in liquidazione la Società quale scelta di fatto obbligata;
- ESAMINATA in ordine alla valutazione della congruità dell'offerta, la seguente documentazione:
- "Relazione di stima del valore economico alla data del 31



CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA PISTOIA

- dicembre 2017 di Ce.Spe.Vi. s.r.l. in liquidazione”, redatta dal prof. Stefano Pozzoli, acquisita al prot. n. 3662 del 14 marzo 2018;
- “Integrazione alla perizia di stima del valore economico alla data del 31 marzo 2018 di Ce.Spe.Vi. s.r.l. in liquidazione”, redatta dal prof. Stefano Pozzoli, acquisita al prot. 5862 del 24 aprile 2018;
 - Bilancio della Ce.Spe.Vi. Srl in liquidazione al 31 dicembre 2017, acquisito al prot. n. 8322 del 13 giugno 2018 e approvato dall’Assemblea dei Soci del 19 giugno 2018;
 - Situazione contabile (bilancio provvisorio) aggiornata al 31 maggio 2018 e certificata dal Revisore unico della Società, acquisita al prot. n. 8780 del 25 giugno 2018;
- CONDIVISE e fatte proprie le valutazioni effettuate dal Segretario generale sia di ordine metodologico che sostanziali riportate in narrativa;
- VERIFICATO in particolare che l’offerta rientra nel *range* di valutazione determinato con la metodologia illustrata dallo stesso Segretario generale (da € 840.867,22 a € 1.150.147,22);
- CONSIDERATA la situazione di tensione finanziaria della società che emerge chiaramente dai dati di bilancio della stessa;
- RITENUTO che, a fronte di una limitata entità (anche in termini probabilistici) della perdita di *chance* derivante dal mancato espletamento di un ulteriore tentativo di vendita secondo procedure ad evidenza pubblica, appare decisamente più elevato il rischio di progressivo e inesorabile depauperamento del valore della quota che potrebbe addirittura ridursi prossimo allo zero qualora il protrarsi della liquidazione dovesse determinare l’apertura di una procedura di natura concorsuale;
- CONSIDERATO altresì che, mentre i terreni e le costruzioni che vi insistono rappresentano, come già evidenziato, l’asset patrimoniale più rilevante del Centro, le piante ne costituiscono in effetti il bene “primario” stante il loro ragguardevole valore scientifico, seppure non autonomamente quantificabile dal punto di vista economico;
- RITENUTO che procrastinare ulteriormente la gestione liquidatoria potrebbe portare al definitivo deperimento del patrimonio vegetale che richiede un impegno manutentivo notevolmente superiore a quello minimo garantito da tale gestione – tenuto conto della carenza di liquidità - sufficiente solo per un periodo molto breve;
- CONSIDERATO che tale deperimento è suscettibile di incidere



CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA PISTOIA

negativamente sul valore della quota, stante anche il vincolo di destinazione di gran parte dei terreni a parco territoriale;

RITENUTA
VISTO

pertanto congrua l'offerta in base a quanto sopra esposto; l'art. 4, comma 5, del D.lgs. 219/2016, il quale dispone che *"Ferma restando l'applicazione del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante il testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, gli atti di dismissione e razionalizzazione delle partecipazioni societarie adottati dalle camere di commercio e da Unioncamere sono trasmessi anche al Ministero dello sviluppo economico, che ne verifica la corrispondenza alle disposizioni della legge 29 dicembre 1993, n. 580. Ove non ne verifichi la corrispondenza, il Ministero dello sviluppo economico, entro trenta giorni, può chiedere l'adeguamento fissando un termine non superiore a trenta giorni. Decorso inutilmente tale ultimo termine, lo stesso Ministero adotta i suddetti provvedimenti in via sostitutiva"*;

RITENUTO

inoltre di acquisire il parere del Collegio dei revisori in ordine alla presente deliberazione;

A voti unanimi, espressi in forma palese per alzata di mano

DELIBERA

1. di cedere alla Fondazione Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia l'intera partecipazione detenuta in seno al capitale sociale del Centro Sperimentale per il Vivaismo – Ce.Spe.Vi. Srl in liquidazione, Cod. Fiscale 00453390478, per un importo di € 900.000,00;
2. di dare atto che da tale importo dovranno essere detratti eventuali finanziamenti che la Fondazione dovesse ulteriormente concedere alla Società nelle more del perfezionamento dell'operazione, per un ammontare comunque non superiore a € 20.000,00 da destinarsi alla copertura di costi maturati successivamente alla data del 31 marzo 2018;
3. di dare mandato al Presidente di compiere i necessari atti finalizzati al trasferimento delle quote;
4. di trasmettere la presente deliberazione al Ministero dello Sviluppo Economico ai sensi dell'art. 4, comma 5, del D.lgs. 219/2016, nonché al Collegio dei revisori;
5. di subordinare l'esecutività della presente deliberazione all'assenza di rilievi da parte del Ministero dello Sviluppo Economico nonché da parte del Collegio dei revisori;



Camera di Commercio
Pistoia

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA PISTOIA

6. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale dell'Ente ai sensi dell'art. 22, c. 1, lett. d-bis) del D.Lgs. 33/2013 e s.m.i..

IL SEGRETARIO GENERALE
(Daniele Bosi)

IL PRESIDENTE
(Stefano Morandi)

Atto sottoscritto con firma digitale ai sensi del D. Lgs. n. 82 del 07/03/2005 e s.m.i.